

Codice DB1410

D.D. 7 maggio 2014, n. 1276

Autorizzazione intervento di manutenzione con taglio vegetazione nell'alveo e sulle sponde dei corsi d'acqua Torrente Uzzone e Rio della Torre in Comune di Pezzolo Valle Uzzone (Cn) da effettuarsi con Esercitazione di Protezione Civile. Richiedente: Comune di Pezzolo Valle Uzzone (Cn)

Premesso

- che in data 02/05/2014 con nota protocollata al n. 23648/DB1410 il Comune di Pezzolo Valle Uzzone con sede in via Roma n. 24, ha presentato una richiesta di Concessione Breve per taglio piante lungo le sponde e in alveo dei corsi d'acqua Torrente Uzzone e Rio della Torre in Comune di Pezzolo Valle Uzzone da effettuarsi con Esercitazione di Protezione Civile;
- che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- che, trattandosi di intervento eseguito da Ente Pubblico, non si dà corso alla procedura di pubblicazione;

Considerato

- che, a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento, per la parte di competenza di questo Ufficio ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico dei corsi d'acqua Torrente Uzzone e Rio della Torre ed in relazione alla normativa regionale forestale vigente (R.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i) è inquadrabile nell'ambito degli interventi di manutenzione idraulica riconducibili all'art. 37 bis;
- che in base all'art. 23 della Legge Regionale n. 5/2012, così come richiamato dalla vigente tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze di demanio idrico (punto n), trattandosi di intervento di manutenzione di sponda, argine, aree di asservimento idraulico, e/o di alveo attivo, il valore delle piante interessate dall'esecuzione degli interventi è da intendersi nullo;
- che, in base all'art. 23 della L.R. n. 5/2012, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo;

IL DIRIGENTE

Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008

Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904

Visto il D. Lgs. N. 112/1998

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000

Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)

Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001

Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004

Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011;

Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012

Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009

Visto l'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i.;

determina

di autorizzare il Comune di Pezzolo Valle Uzzone con sede in via Roma n. 24, ad eseguire gli interventi di taglio piante richiesto nelle aree individuate negli elaborati e nelle planimetrie allegate all'istanza ed in copia alla presente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

il taglio manutentivo, da realizzarsi all'interno dell'alveo e lungo le sponde dovrà essere di tipo selettivo dovrà essere limitato allo sfoltimento della vegetazione che può costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena; in particolare il taglio sulle sponde dovrà essere effettuato avendo cura di abbattere gli esemplari instabili, senescenti, deperenti o fortemente inclinati verso il corso d'acqua procedendo allo sfoltimento delle aggregazioni vegetali troppo fitte che possono essere ostacolo al regolare deflusso delle piene; sia nelle operazioni di taglio che in quelle di sfoltimento si dovrà avere l'accortezza di mantenere le associazioni vegetali in condizioni giovanili, con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente;

le operazioni di taglio dovranno in ogni caso essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (*L.R. n. 4 del 10.02.2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013*) ed in particolare con quanto stabilito negli art. 18, 37 e 37 bis del Regolamento;

durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acqua di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di cippatura in loco;

i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il Comune richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

non si potrà alterare in alcun modo la sponda dl fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;

Il Comune richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Corpo Forestale dello Stato della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso;

la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno)

Con la presente si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Mauro Forno